

**Schema di Accordo di Collaborazione tra
la Città Metropolitana di Milano e
l'Agencia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della
Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia
finalizzato al supporto tecnico scientifico per la definizione degli
interventi di cui alla Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e
transizione ecologica”, mirata al miglioramento della sostenibilità
e della resilienza del sistema economico e assicurare
una transizione ambientale equa e inclusiva.
Linea progettuale “Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2”.
Progetto relativo alla attuazione congiunta del PUMS e del Biciplan
“Cambio” della Città Metropolitana di Milano.**

TRA

la Città Metropolitana di Milano (d'ora innanzi denominata CMM), con sede legale in Via Vivaio, 1, 20122 Milano, P.IVA 08911820960, rappresentata dalla **Direttrice dell'Area Infrastrutture e dal Direttore dell'Area Sviluppo Economico**;

E

L'Agencia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia (di seguito denominato TPL), con sede legale in **via Tommaso Pini, 1 – 20134 Milano** (codice fiscale / P.iva 09564630961), rappresentato in questo atto dal **Direttore**.

di seguito congiuntamente denominate le “Parti”.

PREMESSO CHE

- CMM, Ente territoriale di area vasta, ha fra le proprie finalità istituzionali generali la cura dello sviluppo strategico e sostenibile del territorio metropolitano, la pianificazione territoriale, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti civili ed industriali, la riduzione dell'inquinamento;
- L'agenzia TPL è Ente pubblico di bacino al quale sono state trasferite le funzioni di programmazione, regolazione e controllo del Trasporto Pubblico Locale, urbano e interurbano, nonché la relativa competenza in materia tariffaria e per quanto attiene le verifiche di sicurezza dei percorsi e delle fermate;
- La CMM è assegnataria di risorse economiche nell'ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, mirata al miglioramento della sostenibilità e della resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva (D.L. 6 novembre 2021 n.152 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR”, linea progettuale “Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2”);
- La mobilità sostenibile è da tempo oggetto delle attenzioni e dei progetti della Città Metropolitana di Milano; il PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è stato approvato con Delibera di Consiglio metropolitano n 15 del 28 aprile 2021 e il Biciplan “Cambio” della Città Metropolitana di Milano è stato approvato con Delibera di Consiglio metropolitano n. 58 del 29 novembre 2021;

- il PUMS metropolitano individua, tra gli Obiettivi da perseguire in merito al “Trasporto pubblico su gomma”, anche quello “O3.4 – Migliorare il comfort, la sicurezza e l'informazione da fornire all'utenza presso le fermate extraurbane sulla viabilità di competenza dell'Ente” da realizzare anche attraverso l'azione “A3.10 – Promuovere la predisposizione di sicure e confortevoli fermate del TPL, ... in particolare attivando un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza delle fermate che sono collocate sulla rete stradale di competenza di Città metropolitana.”
- il Biciplan “Cambio”, e le relative linee guida, progettano una infrastruttura ciclabile di complessivi 750 Km che dovrà tenere conto della complessità del territorio; la costruzione di questa imponente infrastruttura comporta la valorizzazione degli elementi già esistenti e che con essa si intrecceranno: tra questi rientrano le fermate del trasporto pubblico locale presenti sul territorio, complessivamente considerate;
- Infatti si tratta di rendere più confortevoli, tecnologiche e adeguate a quanto previsto dal Biciplan le fermate del TPL, secondo un layout concordato e riconoscibile e garantendo nel contempo l'adeguamento delle stesse alle vigenti normative in materia di sicurezza e di accessibilità per gli utenti con difficoltà motorie o ipovedenti e assicurando la risoluzione dei potenziali conflitti fra rete TPL e rete ciclabile;
- Inoltre, per alcune delle citate fermate, si rende necessaria un'opera di manutenzione, da effettuarsi in coerenza con le indicazioni del progetto del Biciplan “Cambio”.

VISTI

- l'art. 15 della L. n.241/1990, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016, il quale stabilisce che “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'applicazione del codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte precise condizioni che primariamente attestano la sussistenza di un obiettivo comune e lo svolgimento di attività inerente l'interesse pubblico”

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse

Le premesse, da intendersi qui integralmente trascritte, sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Finalità

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione a realizzare interventi congiunti e coordinati di manutenzione, adeguamento e rifacimento delle fermate delle linee del trasporto pubblico locale in ~~in~~coerenza con il PUMS metropolitano ed in maniera armoniosa con il progetto del Biciplan Cambio della Città metropolitana, al fine di raggiungere l'obiettivo di realizzare una infrastruttura visibile, riconoscibile, connessa con il trasporto pubblico e dunque maggiormente fruibile.

Art. 3

Oggetto e Attività progettuali

Realizzazione, entro il 15 febbraio 2022, dei tipologici degli interventi di adeguamento delle fermate TPL, individuazione delle aree di fermata TPL oggetto dell'intervento e del quadro economico.

Realizzazione, entro il 31 maggio 2022, del progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi di cui sopra, per l'affidamento dei lavori.

Art. 4

Compiti ed obblighi delle Parti

Per l'attuazione delle attività progettuali di cui al precedente art. 3, le Parti si impegnano, ognuna per la propria competenza, a garantire le seguenti azioni:

- la CMM si impegna a cooperare con il TPL fornendo ogni più opportuna collaborazione attiva da parte dei propri funzionari per la definizione sinergica del progetto nonché tutta la documentazione necessaria in proprio possesso;
- Il TPL si impegna a redigere i progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi di adeguamento o rifacimento delle fermate del trasporto pubblico locale, uniformandosi ai criteri individuati nel Biciplan "Cambio".

Inoltre, le Parti si impegnano, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto in esame nei contenuti e termini definiti e con la massima cura e diligenza;
- a tenersi costantemente informati sulle attività effettuate;
- a mettere a disposizione, su richiesta dell'altra Parte, tutti i documenti e materiali necessari;
- a condividere tali informazioni e dati, in modo da garantire il lavoro condiviso.

Ciascuna Parte metterà a disposizione le proprie competenze e le professionalità, nonché le risorse e/o i locali per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

Art. 5

Durata delle attività

Tutte le attività oggetto del Presente accordo per la definizione di fattibilità tecnico economica del progetto dovranno essere completate entro il 31 maggio 2022

Art. 6

Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare dati e informazioni aventi carattere di riservatezza e specificatamente indicate come tali, raccolti durante le attività di cui all'art. 4 del presente accordo, salvo che siano o divengano di pubblico dominio.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.

Detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Per TPL il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore, Dott. Luca Tosi.

Per quanto concerne CMM, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Direttrice dell'Area Infrastrutture Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 10

Recesso

Ai sensi dell'art. 1373 del codice civile ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di 15 giorni tramite posta elettronica certificata. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 11

Responsabilità

Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste nel presente Accordo, salvo che tali danni siano direttamente imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo; in tal caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento dei danni.

Art. 12

Bolli, registrazione e foro competente

Il presente atto, i cui oneri di bollo sono a carico del TPL e sono assolti in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Tariffa – parte seconda – annessa al DPR 131/1986.

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti contraenti.

Per quanto non espressamente previsto del presente accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Milano. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione del Foro di Milano.

Art. 13

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L. n.241/1990 ed ai principi e norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 14

Efficacia dell'Accordo e registrazione

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – D. Lgs. n.82/2005.

Per la Città metropolitana di Milano:

La Direttrice dell'Area Infrastrutture Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi

Il Direttore dell'Area Sviluppo Economico Dr. Dario Parravicini

Per l'Agenzia Trasporto Pubblico Locale Il Direttore Dr. Luca Tosi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.